F.A.Q.

# DOMANDE FREQUENTI SULLA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA COORDINATO “TEMI DELLA CREATIVITA’ “

**(AVVISO della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Valutazione e l’Internazionalizzazione del Sistema Nazionale di Istruzione (DGOSVI) del Ministero dell’Istruzione –prot. n. 2457 del 25.10.2022- *di seguito denominato Avviso*)**

1. **I soggetti che hanno ottenuto l’accreditamento per gli anni scolastici 2020/2021 , 2021/2022 e 2022/2023 per una o più aree corrispondenti ai temi della creatività hanno l’onere di ripresentare la domanda per il successivo anno scolastico?**

No. L’articolo 4, comma 2, dell’Avviso prevede espressamente che **“**Gli Enti iscritti nell’elenco dei Soggetti del Sistema coordinato a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, di cui al Decreto Direttoriale prot. n. 1363 del 16.10.2020, al Decreto Direttoriale prot. n. 950 del 16.06.2021 e al decreto Direttoriale n. 1742 del 14.07.2022, non devono presentare domanda per la stessa area tematica per la quale sono stati accreditati, ferma restando la permanenza dei requisiti di accreditamento.”

Saranno tenuti a presentare domanda, solo nell’ipotesi in cui decidano di richiedere l’accreditamento per un’area tematica per la quale non sono stati accreditati.

1. **È possibile presentare domanda per più aree tematiche contemporaneamente?**

Si, purché si possiedano i requisiti indicati nel bando per ogni singola area richiesta, compilando per ciascuna area tematica l’apposito modulo elettronico (cfr. articolo 4, comma 2, dell’Avviso).

1. **È poss**ibile **presentare una sola domanda per tutte le aree richieste?**

No. È necessario presentare una domanda per ciascun ambito tematico di interesse.

1. **I tre anni di progettualità richiesti per le categorie di soggetti collettivi di cui alle lettere**

**e b) dell’articolo 2 dell’Avviso devono intendersi consecutivi?**

No, il requisito di esperienza triennale richiesto per le categorie di soggetti sopra menzionati va inteso anche in modo non consecutivo e va dichiarato e documentato attraverso una descrizione sintetica delle attività realizzate nella quale, in modo chiaro ed analitico, è indicata l’attività maturata. Alla suddetta dichiarazione devono essere allegati i programmi ufficiali comprovanti la relativa diffusione delle attività svolte di carattere di pubblica utilità e di interesse sociale. Tuttavia, in alternativa all’allegazione dei programmi, viene data la facoltà

all’Ente di indicare il link funzionante che rinvia ai programmi delle iniziative realizzate con le Istituzioni Scolastiche e con gli Enti territoriali.

1. **Come viene valutata la domanda e comunicato l’esito?**

La domanda viene valutata da una Commissione tecnico – operativa interministeriale, composta da esperti designati dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero della Cultura così come definito all’art.5 comma 1 dell’Avviso. L’esito finale della procedura di accreditamento viene pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, sezione “Arti e creatività” https://[www.miur.gov.it/web/guest/arti-e-creativita,](http://www.miur.gov.it/web/guest/arti-e-creativita) secondo la tempistica indicata nell’articolo 5, comma 1 dell’Avviso.

1. **L’iscrizione all’elenco dei soggetti accreditati comporta il rilascio di un attestato?**

No, non comporta il rilascio di alcun attestato. Lo stato di Ente accreditato è permanente, fatte salve le opportune attività di verifica dell’Amministrazione (cfr. articolo 4, commi 7 e 8 dell’Avviso). L’elenco dei soggetti accreditati al Sistema coordinato per i temi della creatività, aggiornato annualmente, è consultabile dal sito <https://www.scic.istruzione.it/arte-musica/> nel box a destra “Vedi enti accreditati” .

1. **Cosa vuol dire entrare a far parte del Sistema coordinato per la promozione dei temi della creatività?**

Gli iscritti nell’elenco dei soggetti accreditati saranno gli interlocutori privilegiati per la collaborazione con le Scuole, funzionale per la realizzazione di progetti finanziati con il Piano delle Arti previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 e relativi provvedimenti attuativi. Ciò è quanto già avvenuto con i bandi di finanziamento (Avvisi nn. 1570 e 1571 del 7.09.2021 e 2003 e 2004 del 23.08.2022) collegati al Piano triennale delle arti (DPCM 12 maggio 2021).

1. **L’accreditamento consentirà solo ai soggetti accreditati di collaborare con le Istituzioni Scolastiche?**

No, anche i soggetti non accreditati possono avere delle collaborazioni con le Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di progetti nelle aree dei temi della creatività, considerata l’autonomia organizzativa e didattica delle Istituzioni Scolastiche. Tale collaborazione, tuttavia, è auspicata e valorizzata in termini di punteggio al momento della valutazione delle candidature presentate dalle scuole per gli Avvisi relativi al Piano delle Arti. La collaborazione con i soggetti del sistema coordinato di cui all’articolo 7 dell’Avviso, infatti, è una priorità strategica del Piano delle arti e del d.lgs. 60/2017.

1. **Se la domanda viene valutata con esito negativo, posso ripresentarla?**

Si. Il bando viene pubblicato ogni anno. Al riguardo, infatti, l’articolo 4 del Decreto Interministeriale 14 agosto 2019, n. 764 dispone che “*La richiesta di accreditamento è presentata dal legale rappresentante del soggetto richiedente, nelle modalità definite dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro il 6 dicembre di ogni anno*”.

1. **Esiste una definizione normativa dei “temi della creatività”?**

Si, il riferimento è l’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60.

1. **Chi sono i soggetti destinatari della procedura di accreditamento?**

Possono richiedere l’accreditamento i soggetti che appartengono ad almeno una delle categorie indicate nell’articolo 2, comma 1, lettera a), b), c) dell’Avviso. In altri termini, il soggetto richiedente può individuare a sua discrezione la categoria di appartenenza facendo le dovute valutazioni circa il possesso dei requisiti richiesti da una delle categorie indicate nella lettera a), b), c) del suindicato articolo, fermo restando l’onere di presentare la documentazione richiesta.

1. **Il soggetto richiedente può dichiarare di appartenere a più categorie di destinatari (esempio: lettera a e b art. 2, comma 1, del bando)?**

No. E’ possibile selezionare solo una della categorie indicate nell’art. 2 dell’Avviso.

1. **Se il soggetto richiedente é un Ente del Terzo settore deve essere iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore?**

Si, è necessaria la produzione di idonea documentazione attestante l’avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, come espressamente previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera c dell’Avviso.

1. **Cosa succede se il soggetto richiedente che ottiene l’accreditamento come Ente del Terzo settore (ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. c dell’Avviso), una volta accreditato, non prova di essersi iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore?**

La mancata iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore comporta la decadenza dall’elenco dei Soggetti del Sistema coordinato. Come dispone l’articolo 7 del decreto ministeriale 15 settembre 2020, n. 106 l'iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo relativamente all'acquisizione della qualifica di ente del Terzo settore e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal nuovo Codice del Terzo Settore e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS.

1. **Le Istituzioni Scolastiche può presentare domanda di accreditamento?**

No, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto interministeriale 14 agosto 2019, n. 764, “*Gli istituti scolastici del sistema nazionale d’istruzione sono soggetti di per sé accreditati e non necessitano di iscrizione nell’elenco dei soggetti accreditati, ripartito per aree corrispondenti ai temi della creatività*”.

1. **Le Regioni e gli Enti Locali che pianificano iniziative e destinano risorse per la realizzazione di attività finalizzate allo sviluppo dei temi della creatività possono presentare domanda di accreditamento?**

No, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto interministeriale 14 agosto 2019, n. 764, “*Le Regioni e gli Enti Locali (……) non necessitano di iscrizione nell’elenco dei soggetti accreditati”*.

1. **Il titolare di una ditta individuale può presentare domanda?**

No. Possono presentare domanda esclusivamente i soggetti collettivi pubblici o privati o enti del terzo settore ossia le categorie di soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a), lett. b), c) dell’Avviso, aventi un’organizzazione di tipo collettivistico con scopo comune.

1. **Cosa si intende per progetti realizzati con le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado o con reti di scuole?**

Si tratta di progetti inerenti ai “temi della creatività”, che prevedono attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriali. Le Istituzioni Scolastiche possono pianificare le loro azioni progettuali promuovendo accordi di rete con altre scuole.

1. **In che modo si presenta la domanda di accreditamento?**

Come previsto dall’articolo 4, comma 1, dell’Avviso il Legale Rappresentante dell’Ente deve presentare la domanda di accreditamento esclusivamente per via telematica, accedendo con le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità  Digitale), CIE (Carta Identità Elettronica) o eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services) alla specifica applicazione disponibile all’indirizzo <https://www.miur.gov.it/> Area ARGOMENTI E SERVIZI  > OFFERTA DIDATTICA > MUSICA, CINEMA E TEATRO > Sezione “ARTI E  CREATIVITÀ – oppure <https://www.miur.gov.it/web/guest/arti-e-creativita> e selezionando la voce “Accreditamento anno 2023/2024” per accedere alla sezione “*Vai alla domanda*”.

1. **Qual è il termine di scadenza per la presentazione della domanda e come si presenta la stessa?**

Il termine perentorio di presentazione della domanda è quello indicato nell’articolo 4, comma 2, dell’Avviso. **La registrazione, la compilazione e l’invio on –line della domanda devono essere completati entro le ore 23.59 del 6 dicembre 2022**. Le domande trasmesse oltre il termine stabilito e/o con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

1. **I file da allegare a corredo della domanda devono avere delle caratteristiche specifiche?** Si, i file ammessi devono essere in formato **.jpg, .jpeg, .bmp, .gif, .tif, .tiff, .png, .pdf, .mp4, .mov, .mp3**, come previsto dall’articolo 4, comma 3, dell’Avviso.

**La dimensione massima di ciascun file per sezione non deve superare i 20MB.** Nel modulo elettronico è presente una o più sezioni in cui viene richiesto di allegare un documento o link funzionante**.**

1. **Per problemi nella compilazione della domanda on line è possibile rivolgersi ad un servizio di assistenza?**

Si, Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla presentazione della domanda, si può contattare l’indirizzo e-mail: [scic.supporto@sogei.it](mailto:scic.supporto@sogei.it).

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:00.

Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma “Accreditamenti per la creatività nelle scuole” è possibile visionare il “Manuale utente” posto in alto a destra.

È altresì possibile consultare il “Manuale utente” situato in fondo alla pagina pubblica <https://www.scic.istruzione.it/arte-musica/> .

1. **Una volta inseriti i dati inseriti nella domanda è possibile modificarli?**

Si, tutte le informazioni e i documenti inseriti dall’utente potranno essere modificati, anche eliminati, in qualsiasi momento fino allo scadere del termine di presentazione delle domande.

1. **E’ possibile annullare la domanda già presentata?**

Si, tutte le domande presentate possono essere annullate dall’Ente fino a che non sono scaduti i termini di presentazione della stessa. L’annullamento della domanda non comporta la cancellazione di tutti i dati inseriti precedentemente, questi vengono riproposti all’utente nel momento in cui rientra sulla piattaforma per effettuare un nuovo inoltro della domanda. Se non sono scaduti i termini di presentazione della domanda è possibile presentarla nuovamente, modificando se necessario i dati già inseriti in precedenza.

1. **Cosa si intende per comprovata esperienza di livello nazionale richiesta in alternativa al titolo accademico di cui al punto c) dell’articolo 3 dell’Avviso?**

Si intende la partecipazione attiva a iniziative pubbliche di interesse sociale, culturale e artistico, collegate ai temi della creatività, che abbiano avuto un risvolto nazionale o comunque al di là dei confini locali. Sulla base di quanto dichiarato e documentato nella domanda, la Commissione valuterà se l’esperienza acquisita nel campo tradotta in iniziative, azioni, attività abbia avuto una portata nazionale. Trattasi comunque di una valutazione di esclusiva competenza della Commissione.

1. **Ai fini dell’accreditamento è necessario che le persone che collaborano con il soggetto richiedente siano lavoratori dipendenti dello stesso?**

No, si richiede semplicemente una collaborazione costante.

1. **Una stessa persona può collaborare con il soggetto richiedente l’accreditamento rispetto a più aree?**

Si, ed il suo curriculum verrà valutato relativamente a più aree. Si raccomanda la completa compilazione dei form, dai quali si evincono i progetti per i quali le risorse qualificate hanno collaborato con l’ente richiedente.

1. **Se non sono proprietario di locali idonei per lo svolgimento delle attività da realizzare, posso svolgere attività in locali delle Istituzioni Scolastiche?**

Si, purché l’ente richiedente alleghi alla domanda idonea documentazione comprovante la disponibilità dei locali funzionali allo sviluppo delle aree per cui si chiede l’accreditamento. Sarà valutata la documentazione anche se afferente a disponibilità di locali avvenuta nel passato, purché si evinca una certa costanza nell’utilizzo.

1. **In riferimento al punto e) dell’articolo 3 dell’Avviso, l’opera di monitoraggio e la valutazione dell’impatto delle azioni realizzate necessitano di una certificazione di un soggetto esterno?**

No, si fa riferimento principalmente alle azioni di monitoraggio e di autovalutazione poste in essere dall’Ente attraverso cui si desuma la metodologia adoperata.

1. **Cosa si intende per attività laboratoriali che consentano lo sviluppo e la ricerca di metodologie innovative e sperimentali?**

Nella domanda si chiede di descrivere le attività laboratoriali poste in essere. Nell’ambito di quella descrizione si farà riferimento alle metodologie utilizzate, che possono anche essere quelle consolidate e riconosciute dagli operatori del settore.